C/2026/4900

22.9.2026

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2026

che modifica la decisione della Commissione C(2021) 7991 che istituisce il gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare

(C/2026/4900)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 39 del trattato attribuisce all'Unione e agli Stati membri il compito di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

(2) Il gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (il «gruppo») è stato istituito il 12 novembre 2021 con decisione C(2021) 7991 della Commissione ([1]), conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione ([2]) che reca norme orizzontali per i gruppi di esperti della Commissione.

(3) L'articolo 5 della decisione C(2021) 7991 prevede che un'autorità competente per Stato membro o paese terzo debba svolgere la funzione di punto di contatto unico. A seconda del modo in cui gli Stati membri e i paesi terzi sono organizzati per garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale, può essere necessario designare più di un punto di contatto. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti che svolgano la funzione di punti di contatto.

(4) La decisione C(2021) 7991 si applica fino all'11 novembre 2026. Il gruppo ha dimostrato il proprio valore aggiunto nel coadiuvare la Commissione a migliorare il coordinamento a livello dell'Unione in tutti i settori strategici pertinenti, nonché nell'agevolare una risposta concertata alle crisi che interessano o che potrebbero interessare l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento nell'Unione, in sinergia con le strutture e i meccanismi unionali esistenti.

(5) Come sottolineato nella comunicazione congiunta sulla strategia europea per l'Unione della preparazione ([3]), l'Unione dovrebbe rafforzare la propria preparazione in risposta ai rischi crescenti e alla profonda incertezza, con l'obiettivo di creare un'Unione sicura e resiliente dotata delle capacità di prevedere, rispondere e gestire minacce e pericoli, indipendentemente dalla loro natura o origine. Le considerazioni sulla preparazione dovrebbero essere integrate in tutte le politiche dell'Unione. La comunicazione della Commissione «*Strategia di costituzione delle scorte dell'UE: potenziare la preparazione materiale dell'UE alle crisi*» ([4]) sottolinea che, in caso di crisi gravi, a lungo termine, complesse e transfrontaliere, è fondamentale coordinare le misure nazionali per garantire un approvvigionamento costante di beni essenziali e il proseguimento delle funzioni sociali vitali.

([1]) Decisione della Commissione C(2021) 7991, del 12 novembre 2021, che istituisce il gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare.
([2]) Decisione della Commissione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
([3]) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per l'Unione della preparazione» del 26.3.2025 (JOIN(2025) 130 final).
([4]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia di costituzione delle scorte dell'UE: potenziare la preparazione materiale dell'UE alle crisi», COM(2025) 528 final.

(6) La Commissione intende pertanto prorogare di cinque anni l'applicabilità della decisione C(2021) 7991. Tale estensione consentirebbe al gruppo di continuare a fornire una piattaforma di preparazione e risposta alle crisi e rafforzerebbe ulteriormente il livello di preparazione e la capacità di risposta dell'Unione. La Commissione valuterà a tempo debito se sia opportuna un'ulteriore proroga di tale periodo. La proroga dell'applicabilità della decisione C(2021) 7991 non ha alcuna incidenza sulla procedura legislativa in corso relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 (COM(2025) 553 final) ([5]).

(7) Il mandato dei membri e degli osservatori del gruppo terminerà l'11 novembre 2026. La Commissione intende prorogare di cinque anni il mandato degli attuali membri e osservatori del gruppo o fino all'istituzione di un nuovo gruppo di esperti a seguito della procedura legislativa in corso relativa alla proposta COM(2025) 553 final, se tale data è anteriore.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione C(2021) 7991,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione C(2021) 7991 è così modificata:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Punti di contatto

Un'autorità competente o più autorità competenti per Stato membro o paese terzo tra quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), svolgono la funzione di punti di contatto per le questioni riguardanti i compiti di cui all'articolo 2. Gli Stati membri e i paesi terzi comunicano alla Commissione qualsiasi variazione delle autorità competenti. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto su un sito web dedicato.»;

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

Applicabilità

La presente decisione si applica fino all'11 novembre 2031 o fino all'istituzione di un nuovo gruppo di esperti a seguito della procedura legislativa in corso relativa alla proposta COM(2025) 553 final, se questa data è anteriore».

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2026

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

([5]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole («programma dell'UE destinato alle scuole»), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025) 553 final).